



COMUNE DI LURAS

Provincia di OLBIA - TEMPIO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 16-06-15

Oggetto: Approvazione aliquota Tributo Servizi Indivisibili (TASI).

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di giugno alle ore 19:05, nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO.

Con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai

Singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio, in sessione Ordinaria in

Prima convocazione in seduta Pubblica.

Con l'intervento dei Signori Consiglieri:

CAREDDU MARIA GIUSEPPINA	P	SCANU GIOVANNI	P
GIUA PIETRO	P	DEPPERU ALESSANDRO	P
USAI GIOVANNI	P	SANNA GIAN MARIO	A
MENCONI ROSARIO	P	MALU CRISTINA	A
FRESI ROBERTO	P	PIRISINU ANTONIO	P
AZZENA MAURO	P	ZEDDE MARCO	P
SCANU ANTONICA	A		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CAREDDU MARIA GIUSEPPINA in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO Comunale Dott. ADDIS SALVATORE.

..... in continuazione di seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'esposizione del presente argomento da parte della Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Maria Giovanna Addis;

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

che il comma 688 della predetta legge, così come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 2 maggio 2014, dispone che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È comunque consentito il pagamento della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

che i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677;

che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, il Comune, nella determinazione delle aliquote TASI deve, in ogni caso, rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

che l'art. 1, comma 677 della L. 147/2013, così come modificato dal decreto-legge n. 16 del 2014, convertito con legge n. 68 del 2 maggio 2014, e dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, prevede che per l'anno 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

che il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni.

Vista la circolare 2/DF del 29 luglio 2014 avente ad oggetto "*Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per*

l'anno 2014) - D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

- Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille?

Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 19/05/2014 con cui erano state determinate per l'anno 2014

le aliquote e le detrazioni d'imposta TASI nelle seguenti misure:

- a) aliquota TASI nella misura dello 0,00% per l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
- b) aliquota TASI nella misura dello 0,00% per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- c) aliquota TASI nella misura dello 0,00% per tutti i fabbricati e le aree edificabili diversi dai precedenti.

Rilevato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica: all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

l'articolo 9-bis del DL 47/2014, convertito con modificazioni dalla L. 80/2014 che, al comma 2, dispone che sull'unità

immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non sia locata o data in

comodato d'uso, che i proprietari siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e che siano già pensionati

nei rispettivi Paesi di residenza, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di

due terzi. Tale agevolazione è riconosciuta per una sola unità immobiliare posseduta nel territorio dello Stato. che il comma 683

della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione

del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è destinata a concorrere; che il comma 676 della L. 147/2013

dispone che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata

ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. che il comma 683 della

L. 147/2013 e s.m.i. dispone che le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché

della tipologia e della destinazione degli immobili

che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti.

Rilevato che al fine di concorrere alla copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili il comune provvederà con

risorse diverse rispetto a quelle che potrebbero derivare dall'introduzione della TASI.

Rilevato che con deliberazione **di Consiglio Comunale n. 18 del 16.06.2015 sono state** determinate per l'anno 2015 le aliquote

e detrazioni d'imposta IMU;

Richiamati l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448

del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

il Decreto Min. Interno del 24 dicembre 2014 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 31 marzo 2015;

il Decreto Min. Interno del 16 marzo 2015 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 31 maggio dello stesso anno;

il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale.

Visto il parere dell'Organo di Revisione dei conti.

Dato atto che, ai sensi del D. Lgs. N° 267/2000, 1° c. art. 49, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10.10.2012, N° 174, sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dalla responsabile del servizio interessato;

CON N° 10 voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano da N° 10 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

- 1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2015 le seguenti aliquote della TASI:
 - a) aliquota TASI nella misura dello 0,00% per l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
 - b) aliquota TASI nella misura dello 0,00% per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - c) aliquota TASI nella misura dello 0,00% per tutti i fabbricati e le aree edificabili diversi dai precedenti;
- 2) di procedere all'inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.
- 3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000..

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE (art. 3, c.1, lett. b), D.L. 10.10.2012 n°174)
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to ADDIS MARIA GIOVANNA

PARERE: REGOLARITA' TECNICA (art. 3, c.1, lett. b), D.L. 10.10.2012 n°174)
con parere Favorevole

VISTO

Il Responsabile del Servizio
F.to ADDIS MARIA GIOVANNA

IL Presidente
F.to CAREDDU MARIA GIUSEPPINA

IL SEGRETARIO
F.to ADDIS SALVATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO

La presente deliberazione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 con decorrenza dal 18-06-2015 (art. 124, c.1, T.U. D.Lgs n° 267/2000) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il N. Prot. (art. 125,, T.U. D.Lgs n° 267/2000).

Luras, li 18-06-2015

SEGRETARIO
F.to ADDIS SALVATORE

ESECUTIVITA' IMMEDIATA

Immediatamente esecutiva (art. 134, c.4, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)

Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune (art.32 della L. n°69/2009) per gg. 15 dal 18-06-2015

F.to IL DIPENDENTE ADDETTO

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio.

Luras, li 18-06-2015

ADDIS SALVATORE

(Il Segretario Comunale)